



COMUNE di CASELETTE

Città Metropolitana di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: ragioneria@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

allegato A-2 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ in data 27/04/2023

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Nella determinazione delle tariffe per l'anno 2023 si è tenuto conto delle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019/R/rif e n. 363/2021/R/rif avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e 2022-2025, che ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR-MTR2), secondo le 'Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alle Delibere ARERA n. 443/2019/R/rif e n. 363/2021/R/rif" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF;

Inoltre si è continuato ad utilizzare i parametri definiti dai fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in base all'art.16 della succitata delibera ARERA n. 443/2019, che assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario, e che gli stessi sono stati definiti ai fini del P.E.F. 2023 dall'Ente territorialmente competente – C.A.DO.S.;

Il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, è stato predisposto ai sensi delle citate deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/rif e n. 363/2021/R/rif, dal soggetto territorialmente competente C.A.DO.S., in collaborazione con una Società all'uopo incaricata, sulla scorta dei dati contabili forniti dall'Acse S.p.A. ed integrato con i costi comunali, ed è stato approvato dal suddetto Consorzio con atto n. 11 del 27/04/2022 (come risulta da comunicazione dell'Ente prot. n. 718 del 28/04/2022);

Il Comune di Caselette ha ritenuto opportuno provvedere a determinare un importo complessivo del P.E.F. per l'anno 2023 senza più applicare le riduzioni derivanti dai contributi statali per il Covid-19 che erano previsti solo per l'anno 2022. Il piano (determinato dal C.A.DO.S. in base al limite massimo di crescita delle tariffe del 1,6%) risulta pertanto pari ad Euro 416.943,00.

Inoltre così come indicato nel P.E.F. 2023 approvato dal C.A.DO.S. si è mantenuta la suddivisione stabilita tra costi variabili e costi fissi, ottenendo la giusta ripartizione ai fini della produzione di rifiuti.

Inoltre si è tenuto conto di quanto disposto:

-dal D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 ad oggetto : 'Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio';

-dalla nota del Ministero per la Transizione Ecologica - MITE del 12/04/2021 che fornisce alcuni chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è basato sul "metodo normalizzato" di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.

I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

a) la coerenza con il dettato normativo;

b) il mantenimento di un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato tendenti a mantenere costante la pressione tributaria nella determinazione delle tariffe, così come si evince dagli atti predisposti per la determinazione delle tariffe 2023;

la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita base a criteri razionali per determinare una equa distribuzione tariffaria;

in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stato confermato rispettivamente nelle percentuali del 65% e 35%, per consentire una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall'art. 1 comma 658, della Legge n. 147/2013.

Inoltre la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (con analogo percentuale sopra riportata) è stata effettuata basandosi sulla presunta produzione di rifiuti in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99:

- **Utenze domestiche:** sono state applicate alcune esenzioni/riduzioni, per quanto concerne il compostaggio (5%), la distanza dal punto di raccolta (60%), i nuclei numerosi (20% per nuclei di 5 componenti e 25% per nuclei con 6 o più componenti), residenti Aire (30%) e unico occupante (10%), così come previsto dal relativo Regolamento; la quota fissa è stata calcolata sulla superficie con correttivo per il numero dei componenti il nucleo; la quota variabile è data dal prodotto della quota unitaria (q.tà rifiuti per ogni utenza in funzione del numero dei componenti, corretto da coefficienti di proporzionalità) per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg).
- **Utenze non domestiche:** anche per queste utenze sono state applicate alcune esenzioni/riduzioni, per quanto concerne il compostaggio (5%) così come previsto dal relativo Regolamento; inoltre al fine di evitare notevoli squilibri tariffari in raffronto agli anni precedenti per consentire una più equa tassazione, con particolare riguardo alla situazione economica in cui versano le attività produttive e, soprattutto, quelle commerciali, sono stati effettuati alcuni correttivi imputando categorie analoghe a quelle originarie ma con coefficienti più bassi per le categ. 107 (a cat. 101) 116-117 (a cat. 105) 109 (a cat. 108). Inoltre è stata prevista una riduzione del 33% per la categ. 119.

La quota fissa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella categorie); la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuti per tipologia).

L'Amministrazione Comunale ha inoltre confermato alcune riduzioni tariffarie in base all'indicatore I.S.E.E., così come previsto dal vigente Regolamento. Naturalmente la determinazione delle somme oggetto di riduzione sarà effettuata a consuntivo sulla scorta delle dichiarazioni presentate.

Si fa presente infine che persiste l'aumento degli insoluti relativi alle bollette emesse negli anni precedenti.

Caselette, 19/04/2023



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(MILETTO Reg. Marco)